

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 18 ottobre 2000

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 1

Capo primo: Persone assicurate

A. Assoggettamento

Art. 1 Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione internazionale

Il Comitato internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è un'organizzazione internazionale considerata datore di lavoro ai sensi dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 2 LAVS.

Art. 1a Cittadini svizzeri che lavorano all'estero al servizio
di un'organizzazione privata di assistenza

¹ Si intendono per organizzazioni private di assistenza sostenute in modo sostanziale dalla Confederazione secondo l'articolo 1 capoverso 1 lettera c numero 3 LAVS, le organizzazioni con le quali esiste una relazione contrattuale regolare come un contratto di programma o che ricevono sussidi regolari dalla Direzione dello sviluppo e della Cooperazione (DSC), comprese quelle sostenute tramite UNITE.

² L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufficio federale) allestisce in collaborazione con la DSC la lista delle organizzazioni interessate.

Titolo prima dell'art. 1b

B. Esenzioni dall'assicurazione

Art. 1b

Ex art. 1

¹ RS 831.101

Art. 4 Assicurazioni per la vecchiaia e per i superstiti di organizzazioni internazionali

Gli istituti di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti delle organizzazioni internazionali indicate nell'articolo 1*b* lettera c sono equiparate alle assicurazioni statali estere per la vecchiaia e per i superstiti ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera b LAVS:

Titolo prima dell'art. 5

C. Adesione all'assicurazione

I. Persone occupate all'estero da un datore di lavoro in Svizzera

Titolo prima dell'art. 5d

II. Persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale

Art. 5d primo periodo

Le persone domiciliate in Svizzera che non sono assicurate in base a una convenzione internazionale possono aderire all'assicurazione. ...

Titolo prima dell'art. 5g

III. Studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero

Art. 5g Diritto alla continuazione dell'assicurazione

Gli studenti senza attività lucrativa domiciliati all'estero possono continuare l'assicurazione se sono stati assicurati durante almeno cinque anni consecutivi immediatamente prima dell'inizio della loro formazione all'estero.

Art. 5h Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione è continuata senza interruzione se la richiesta è depositata entro sei mesi a contare dall'inizio della formazione all'estero.

² Dopo la scadenza del termine, non è più possibile continuare l'assicurazione.

Art. 5i Fine dell'assicurazione

¹ Gli assicurati possono recedere dall'assicurazione per fine di un mese civile, con un preavviso di 30 giorni.

² L'assicurato che non versa interamente il suo contributo annuo entro il 31 dicembre dell'anno civile è escluso con effetto retroattivo dall'assicurazione. Lo stesso vale per l'assicurato che non inoltra alla cassa di compensazione, entro il 31 dicembre successivo, i documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la cassa di compensazione notifica per raccomandata all'assicurato una diffida con la comminatoria dell'esclusione.

*Titolo prima dell'art. 5j***IV. Persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato***Art. 5j* Inizio dell'assicurazione

¹ L'assicurazione è continuata senza interruzione se la dichiarazione di adesione è depositata entro sei mesi dalla partenza all'estero.

² Se la dichiarazione è depositata più tardi, l'assicurazione comincia il primo giorno che segue quello del deposito della dichiarazione.

Art. 5k Fine dell'assicurazione

L'articolo 5i si applica per analogia alle persone senza attività lucrativa che accompagnano all'estero il loro coniuge assicurato.

Art. 34c cpv. 2

² Se è dichiarata irrecuperabile solo una parte del credito, l'importo riscosso è imputato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale agli altri crediti collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 della legge federale dell'11 aprile 1889² sull'esecuzione e sul fallimento.

Art. 113 cpv. 1

¹ Nell'ambito dell'Ufficio centrale di compensazione è costituita una speciale cassa di compensazione, denominata Cassa svizzera di compensazione, alla quale incombono segnatamente l'applicazione dell'assicurazione facoltativa e i compiti a essa assegnati dalle convenzioni internazionali. Essa affilia inoltre gli studenti senza attività lucrativa assicurati in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b LAVS.

Art. 118 cpv. 1 e 3

¹ Le persone che non esercitano un'attività lucrativa devono pagare i loro contributi alla cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio; quelle assicurate in virtù dell'articolo 1 capoverso 1 lettera c LAVS sono tuttavia affiliate presso la cassa di compensazione del loro coniuge.

³ Gli studenti che non esercitano un'attività lucrativa domiciliati in Svizzera devono pagare i contributi alla cassa di compensazione del Cantone in cui si trova l'istituto degli studi. Gli studenti domiciliati all'estero assicurati in virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera b LAVS pagano i contributi alla Cassa svizzera di compensazione.

² RS 281.1

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

18 ottobre 2000

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2356